



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI  
e degli ESPERTI CONTABILI DI CASTROVILLARI  
Ente Pubblico non economico

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI  
ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI CASTROVILLARI  
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 13.07.2022

---

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari  
Viale del Lavoro, 128 87012 Castrovillari Tel. Fax 0981/27973  
Mail: [odccv@tiscali.it](mailto:odccv@tiscali.it) PEC: [segreteria@odceccv.legalmail.it](mailto:segreteria@odceccv.legalmail.it)  
Viale Sant'Angelo snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS) Tel. Fax 0983/516088  
Mail: [odceccv.ulrossano@gmail.com](mailto:odceccv.ulrossano@gmail.com)  
C.F. 94015500781



## **CAPO I – REGOLAMENTO – PARTE GENERALE**

### **Art. 1**

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di tutte le Commissioni e i team di progetto esistenti e/o istituite dal Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari (CS) (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine"), quali le Commissioni Istituzionali, le Commissioni di Studio, nel prosieguo definiti genericamente, ove non diversamente specificato, Commissioni.
2. Tutti i detti organi e i loro membri hanno l'obbligo di attenersi ad esso ed agire nel rispetto di quanto in esso indicato.
3. Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite dei rispettivi Consiglieri Delegati.
4. Le Commissioni non hanno alcuna autonoma rilevanza esterna.
5. Le Commissioni e tutti i componenti sono tenuti al rispetto delle medesime norme che regolano l'attività dell'Ordine compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa sulla privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora insorgano dubbi sulla competenza di una o più commissioni, spetta al Consiglio dell'Ordine e in caso di urgenza al suo Presidente, salvo ratifica consiliare, decidere in merito.
7. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

### **Art. 2**

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per Ordine si intende l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Castrovillari;
  - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
  - c) per Albo si intende l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuto dal Consiglio;
  - d) per Delegato si intende il Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine ad una o più Commissioni;
  - e) per Iscritto si intende l'Iscritto all'Albo;
  - f) per Commissione si intende una Commissione esistente e/o istituito/a dal Consiglio ai sensi del presente regolamento;
  - g) per team di progetto si intende un gruppo di Iscritti, costituito ai sensi del presente regolamento, per la realizzazione di un percorso di specializzazione/progetto di sviluppo su un determinato argomento tecnico/scientifico di interesse per la professione;
  - h) per Segreteria si intende la Segreteria dell'Ordine;
  - i) in tutti i casi in cui, nel presente regolamento, il genere è indicato al maschile (tanto quando sia espresso al plurale quanto nel caso in cui sia espresso al singolare) relativamente a: Iscritto, Delegato, Componente, Presidente, Segretario, relatore, esperto non iscritto all'Albo, intervenuto, si intende indicato anche al femminile.

### **Art. 3**

#### *Finalità delle Commissioni*

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Consiglio può istituire e sciogliere Commissioni, alle quali è principalmente affidato il compito di supportare il Consiglio stesso.

### **Art. 4**

#### *Funzioni delle Commissioni*

- a) Le Commissioni sono istituite dal Consiglio dell'Ordine che ne stabilisce numero e materia di competenza.



- b) Le Commissioni sono istituite con il fine di fornire al Consiglio dell'Ordine attività di supporto tecnico ed operativo, per effettuare studi ed indagini in specifici settori, per analizzare le nuove normative al fine di formulare proposte e documenti che siano di ausilio nell'attività professionale.
- c) Le Commissioni potranno realizzare elaborati, pareri, trattazioni, opere comunque denominate da loro prodotte.  
Detti scritti, realizzati dalle Commissioni, sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine che li potrà, quindi, utilizzare in piena autonomia nell'interesse della categoria, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli autori.  
Gli elaborati, i pareri, le trattazioni e le opere comunque denominate, prodotte dalle Commissioni, avendo valore consultivo non vincolante, né per gli iscritti, né per qualsivoglia terzo, non impegnano l'Ordine, che conseguentemente non è responsabile in ogni caso del loro contenuto.
- d) Le Commissioni, attraverso il loro Consigliere Delegato, potranno proporre al Consiglio dell'Ordine eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza.
- e) Le Commissioni ed i loro rappresentanti non hanno rilevanza esterna autonoma.

## **Art. 5**

### *Nomina delle Commissioni e composizione*

1. Il Consiglio dell'Ordine nomina un Consigliere quale delegato della Commissione e designa il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario delle Commissioni. Queste nomine avverranno tenendo conto delle competenze professionali specifiche e dell'attività svolta nell'interesse della categoria.
2. Il Consiglio dell'Ordine sentiti i consiglieri delegati determina il numero dei membri delle singole Commissioni in relazione ai compiti ad esse affidati, tale numero può essere variato ma non sarà mai inferiore a 5 (cinque) e superiore a 10 (dieci) al solo fine di assicurare la funzionalità della stessa Commissione.
3. La carica di Presidente di Commissione, di Vicepresidente e di Segretario può essere ricoperta per una sola Commissione.
4. Ciascun iscritto non potrà far parte normalmente di più di tre commissioni, salva diversa delibera del Consiglio dell'Ordine.
5. Le nomine devono essere comunicate in forma scritta agli interessati dalla Segreteria dell'Ordine.
6. Le Commissioni sono composte da iscritti all'Albo nominati dal Consiglio scelti tra coloro che avranno preventivamente resa nota la loro disponibilità; la scelta sarà ispirata ad inderogabili criteri di competenza, professionalità e onorabilità.
7. Le Commissioni possono essere composte non solo da Iscritti ma anche da esperti non iscritti all'Albo che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possano apportare rilevanza e qualificazione ai lavori delle Commissioni.
8. Per essere candidati e partecipare alle commissioni scientifiche, alle sottocommissioni ed ai gruppi di lavoro è necessario il possesso di adeguati requisiti di competenza, professionalità ed onorabilità; in queste strutture non possono partecipare in alcun modo gli iscritti che abbiano in corso o abbiano avuto nei precedenti 12 (dodici mesi) dalla propria candidatura procedimenti disciplinari di qualsivoglia natura o che non risultino in regola con le quote di iscrizione all'ordine locale o in mancanza dei requisiti annuali professionali previsti per le attività.
9. L'accettazione della nomina a Presidente ed a Componente della Commissione deve essere comunicata in forma scritta dagli interessati alla Segreteria dell'Ordine entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.
10. Il Consiglio può stabilire che ciascuna Commissione operi divisa in sottocommissioni (anche definite 'Gruppi di Lavoro') composte da un numero minimo di 3 (tre) membri; anche i membri delle sottocommissioni/Gruppi di Lavoro devono essere indicati dal Consiglio; non è richiesto che nelle sottocommissioni/Gruppi di lavoro sia presente un membro del Consiglio dell'Ordine. I componenti delle sottocommissioni/Gruppi di Lavoro possono essere anche segnalati al Consiglio su impulso del Presidente della Commissione.



## **Art. 6**

### *Durata*

- a) Le Commissioni hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite salvo che il Consiglio non stabilisca e preveda una durata inferiore o ne disponga la cessazione. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle o rinnovarle. Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.
- b) I relativi rappresentanti e componenti restano in carica solo sino a quando il Consiglio dell'Ordine non provveda diversamente in merito, revocando, sostituendo, integrando, modificando dette strutture e soggetti.
- c) E' facoltà dei singoli componenti delle Commissioni presentare al Consiglio dell'Ordine comunicazione scritta per segnalare la volontà di non farne più parte. Il Consiglio dell'Ordine ne prende atto e provvede alla relativa cancellazione.
- d) Presidente, Vicepresidente e Segretario, possono presentare al Consiglio dell'Ordine comunicazione scritta per rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico. Il Consiglio provvede alla relativa sostituzione. I dimissionari permangono in carica sino alla nomina dei nuovi incaricati.

## **Art. 7**

### *Consigliere Delegato*

1. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Consigliere Delegato per ciascuna Commissione.
2. Il Delegato ha il compito di:
  - a) operare in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio;
  - b) proporre al Consiglio per la nomina i Presidenti ed i Componenti delle Commissioni rientranti nelle proprie deleghe;
  - c) pianificare, in accordo con il Presidente della Commissione, l'attività della Commissione stessa sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, e di seguire e coordinare i rapporti con i Presidenti delle altre Commissioni; potrà, inoltre, richiedere al Consiglio dell'Ordine l'organizzazione di eventi straordinari, informando il Presidente della Commissione;
  - d) illustrare al Consiglio l'attività programmatica ai fini della relativa approvazione;
  - e) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività delle singole Commissioni e in merito a provvedimenti da adottare per il loro miglior funzionamento, nonché per la loro composizione e struttura;
  - f) presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e/o comunicazioni delle Commissioni.
2. Nel caso in cui il Delegato non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui al precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro Componente del Consiglio stesso.

## **Art. 8**

### *Nomina del Presidente ed incarichi*

1. Il Consiglio nomina e revoca, in totale autonomia, il Presidente della Commissione tra i componenti che saranno stati designati nella Commissione stessa; il Presidente ha la rappresentanza della Commissione e le altre attribuzioni a lui riservate nel presente regolamento.
2. In caso di sua assenza il Presidente sarà sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Albo e, a pari anzianità, dal più anziano di età.
3. Il Presidente sottoscrive unitamente al Segretario i verbali delle riunioni della Commissione.
4. Nessuno può essere Presidente di più di una Commissione.
5. Nessuno può essere contemporaneamente Presidente e Segretario di Commissione.
6. Qualora Presidente di una Commissione sia stato nominato un Consigliere dell'Ordine questi assumerà anche l'incarico di Consigliere Delegato.
7. Il Presidente della Commissione:



- a) formula di concerto con il Delegato un piano generale annuale dei lavori della Commissione che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
  - b) redige, con l'ausilio del Delegato, il Calendario annuale delle riunioni;
  - c) convoca per iscritto le riunioni della Commissione, dandone per conoscenza comunicazione sia alla Segreteria sia al Delegato;
  - d) presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità; In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale doppio;
  - e) comunica alla segreteria dell'Ordine, al termine di ogni riunione i nominativi dei presenti all'incontro per il riconoscimento dei crediti formativi
  - f) propone al Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi o ricerche;
  - g) cura, insieme con il Segretario, la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione;
  - h) predispose in forma scritta, per ogni attività o evento organizzati dalla rispettiva Commissione, il budget che deve essere autorizzato specificamente dal Consiglio.
- a) segue e coordina i lavori della Commissione;
  - b) riferisce periodicamente al Consigliere Delegato o in sua assenza, al Consiglio sull'attività della Commissione;
  - c) illustra al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni della Commissione;
  - d) presenza, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni della Commissione.
8. Nel caso in cui il Presidente della Commissione non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui alla lettera d) del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.
  9. In tutti i casi in cui il Presidente della Commissione non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni, queste saranno espletate dal Vicepresidente di Commissione.
  10. Il Presidente di Commissione indica il nome del Segretario.

## **Art. 9**

### *Il Segretario di Commissione*

1. Sono compiti del Segretario:
  - a) la redazione e la sottoscrizione dei verbali delle riunioni;
  - b) la raccolta delle firme sui fogli presenza che, a propria cura, dovranno essere consegnati in Segreteria al termine delle riunioni ed inviati entro il 31 gennaio di ogni anno per l'assegnazione ed il riconoscimento dei crediti FPC imputabili all'anno precedente (qualora ciò sia stato preventivamente regolato dal Consiglio);
  - c) l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione o Gruppo;
  - d) in caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti da altro componente della Commissione indicato dal Presidente della stessa.
  - e) coadiuva il Presidente nell'ambito dell'attività della Commissione.
2. In caso di assenza del Segretario, questi sarà sostituito dal componente più giovane per iscrizione all'Albo e, a parità di anzianità, dal più giovane di età.
3. Nessuno può essere Segretario di più di una Commissione.

## **Art. 10**

### *Riunioni delle Commissioni ed attività*

1. La Commissione a propria discrezione potrà riunirsi presso la Sede dell'Ordine o in altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della riunione ed a condizione che la riunione si tenga in altro luogo facilmente accessibile a tutti i componenti. Le riunioni della Commissione potranno, essere tenute, anche per teleconferenza o per videoconferenza o per audio conferenza.



2. La convocazione deve essere inviata per scritto, anche per fax o per posta elettronica, a firma del Presidente di Commissione o dal Consiglio dell'Ordine in assenza del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. Per ogni riunione dovrà redigersi il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Ordine e da questa conservati.
4. A cura del Vicepresidente del Consiglio sarà indetta, almeno una volta all'anno, una riunione di tutti i Presidenti ed i Segretari delle Commissioni per la verifica globale delle modalità di funzionamento delle Commissioni stesse e per lo scambio delle opinioni.
5. In considerazione della particolarità dei compiti attribuiti alla "Commissione Parcelle - Pareri Congruità", questa può essere riunita a cura del Presidente senza osservanza della formalità prevista dal primo comma del precedente articolo, anche mediante convocazione verbale o telefonica; lo stesso Presidente vigila sulla corretta applicazione dei diritti di segreteria e sulla loro riscossione relazionando in merito al Consigliere Tesoriere.
6. Almeno ogni sei mesi deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine una relazione scritta, redatta e firmata dal Presidente di ciascuna Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione prevede di svolgere. Ciascuna Commissione – *ad eccezione (ma non esclusa) della "Commissione Parcelle – Pareri di congruità"* - deve organizzare e proporre al Consiglio dell'Ordine per la sua preventiva approvazione, almeno un evento culturale e formativo destinato agli iscritti, da svolgersi in aula o da registrarsi mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi (e-learning); le Commissioni possono operare solo ed esclusivamente nelle materie di loro competenza fatta salva la promozione e l'organizzazione di attività multidisciplinari, con il necessario preventivo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, la cui realizzazione potrà prevedere il coordinamento di tutte le Commissioni interessate. Ogni evento formativo proposto al Consiglio non dovrà prevedere alcuna partecipazione alle spese da parte del Consiglio stesso e dovrà avere una indipendente copertura finanziaria.  
In casi eccezionali il Consiglio potrà accettare progetti formativi che necessiteranno di contribuzione alle spese di organizzazione.
7. Ogni Commissione deve riunirsi periodicamente onde assicurare in regolare funzionamento ed almeno una volta ogni tre mesi. Il Presidente della Commissione deve comunicare alla Segreteria dell'Ordine il calendario stabilito per le riunioni ed eventuali variazioni che intervengano allo stesso. Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Tuttavia la mancanza della maggioranza dei componenti in due riunioni, anche non consecutive, può costituire un indice di anomalia del funzionamento della Commissione e deve essere segnalata al Consiglio dell'Ordine a cura del Presidente, del Vicepresidente o da qualsiasi altro componente della Commissione per le eventuali conseguenti determinazioni del Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 11**

##### *Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni*

1. Il componente della Commissione - e così anche il Presidente ed il Segretario - che non partecipa alle riunioni, senza giustificati motivi, più di due volte anche non consecutive può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Presidente, il Segretario o un membro della Commissione.
2. Alla sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altra causa provvede in autonomia il Consiglio con nomina integrativa.
3. I nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione.
4. Il Consiglio dà al Presidente ed al Segretario della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.

#### **Art. 12**

##### *Scioglimento delle Commissioni*

1. Le Commissioni che non sono in grado di operare o che, dopo la loro istituzione cessi il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio per qualsivoglia motivo o irrispettoso del presente Regolamento, possono essere sciolte con delibera consiliare e senza altre particolari formalità.



### **Art. 13**

#### *Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione*

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
2. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

### **Art. 14**

#### *Accettazione della nomina e del regolamento. Dimissioni*

1. Le nomine a membro, Presidente e Segretario di Commissione devono essere comunicate in forma scritta (anche a mezzo posta elettronica certificata) ai nominati.
2. L'accettazione della nomina a membro della Commissione deve essere portata a conoscenza della Segreteria dell'Ordine per iscritto, anche per fax o per posta elettronica, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina ed implica la conoscenza e l'integrale accettazione del presente regolamento. Nella riunione di insediamento ciascun componente dovrà sottoscrivere, per conoscenza e adesione, una copia del Regolamento da consegnare a mani del Presidente della Commissione. Con questa sottoscrizione ciascuno si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione.
3. Le dimissioni dagli incarichi di membro, di Presidente o di Segretario della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio.
4. Le dimissioni da Presidente o Segretario della Commissione non implicano le dimissioni da membro della stessa; le dimissioni da membro della Commissione devono essere rassegnate in forma esplicita (anche con posta certificata) al segretario della commissione o alla segreteria dell'ordine.
5. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate le ha comunicate al consiglio.

### **Art. 15**

#### *Obbligo di riservatezza*

I componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, dato, notizia, informativa dei quali dovessero venire a conoscenza per la loro partecipazione ai lavori. Si impegnano, altresì, ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi. Tali obblighi si estendono e dovranno essere, quindi, previsti anche nei confronti di qualsiasi soggetto (ad esempio i componenti esterni) che partecipi ai lavori delle Commissioni e dei gruppi di studio e di lavoro pur non facendone parte.

### **Art. 16**

#### *Spendita della qualifica di componente della commissione*

1. La spendita della qualifica di "Presidente", "Segretario" o "componente" di una qualunque commissione scientifica di altra natura, ovvero di un gruppo di lavoro è sempre subordinata al preventivo ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine; quanto sopra vale anche nel caso di utilizzo della relativa qualifica nella firma di ogni pubblicazione o altra opera letteraria diffusa a terzi su temi oggetto di studio ancorché nell'ambito di una commissione o gruppo di lavoro partecipata.
2. E' altresì vietato l'utilizzo della qualifica di "Presidente", "Segretario" o "componente" di una qualunque commissione scientifica di altra natura, ovvero di un gruppo di lavoro al solo fine di sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.



3. Ad ogni componente di una qualunque commissione (o gruppo di lavoro) è fatto divieto di spendere il nome del Consiglio dell'ODCEC di appartenenza senza esservi stato espressamente e preventivamente autorizzato e ciò non dovrà in alcun modo recare pregiudizio all'immagine nonché al decoro della Professione.

#### **Art. 17**

##### *Divulgazione dei lavori delle Commissioni*

1. Ogni Commissione, portati a termine i lavori, può chiedere al Consiglio che l'Ordine, ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso e con le modalità, i limiti e i criteri da quest'ultimo ritenuti più opportuni, divulghi a scelta, cura, carico e spese dell'Ordine stesso i risultati dei lavori con la diffusione degli atti od elaborati, adottando una o più delle seguenti modalità:
  - a) convegno di presentazione dei lavori;
  - b) documento pubblicato sul sito Internet dell'Ordine;
  - c) documento diffuso a tutti gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili d'Italia;
  - d) documento inviato al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - e) pubblicazione dei lavori.

#### **Art. 18**

##### *Organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione*

1. Il contenuto dei convegni, delle manifestazioni e degli eventi, formativi e non (data, luogo dell'evento, interventi e relatori) deve essere preventivamente e con un congruo anticipo di almeno trenta giorni sottoposto e approvato dal Delegato.
2. La partecipazione ad un convegno/manifestazione e/o evento da parte di un relatore esterno alla Commissione deve essere preventivamente sottoposta al Delegato ed approvata dal Delegato stesso.
3. Salvo che non venga convenuto diversamente, fermi restando i diritti e gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui alla normativa sulla proprietà intellettuale che rimane dell'autore (compresi lo sfruttamento dei diritti economici e patrimoniali), i pareri, gli elaborati, le trattazioni, le slide e le opere comunque denominate, prodotti dalle Commissioni possono essere utilizzati dall'Ordine per l'attività formativa ed altre attività previste dalla normativa e dal presente regolamento.
4. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione, la divulgazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta solamente ed esclusivamente al Consiglio. Resta salva - senza necessità di autorizzazione consiliare - la diffusione del materiale formativo ai partecipanti ai corsi e convegni istituiti dalle commissioni.

#### **Art. 19**

##### *Spese di funzionamento*

1. In linea generale, l'attività svolta dalle Commissioni non deve comportare oneri a carico del bilancio dell'Ordine.
2. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dietro presentazione da parte del Presidente della Commissione del budget di spesa.
3. Gli incarichi di Presidente, di Segretario e di Componente della Commissione sono a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese.

#### **Art. 20**

##### *Norme deontologiche*

1. Nell'espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



2. Non è consentito far menzione dell'incarico di Componente di Commissione, per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, social media e siti web personali, ferma restando la possibilità di indicarlo nel curriculum personale.
3. L'incarico di componente di Commissione non può essere invocato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.
4. I Componenti delle Commissioni si impegnano ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

#### **Art. 21**

##### *Autorizzazione al trattamento dei dati personali*

1 I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente regolamento o la presentazione del modulo per la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione, autorizzano il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per finalità di gestione delle attività delle Commissioni.

#### **Art. 22**

##### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed alle altre disposizioni che regolano la professione.

### **CAPO II - REGOLAMENTI PARTICOLARI**

Fermo quanto previsto dagli articoli del Capo I – Parte Generale che precede, il presente Capo II - Regolamenti Particolari disciplina nello specifico il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine.

Le regole contenute nei Regolamenti Particolari che seguono completano la Parte Generale e, limitatamente alle loro specifiche previsioni, hanno prevalenza sulle regole generali.

#### **Capo II.A - Regolamento particolare delle Commissioni di Studio**

#### **Art. 23**

##### *Ambito di applicazione*

Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico il funzionamento delle Commissioni culturali e scientifiche, (di seguito, per brevità anche "**Commissioni di Studio**" o "**Commissioni**") istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari (di seguito per brevità anche "**Consiglio dell'Ordine**" o "**Consiglio**"). Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite del Consigliere Delegato.

Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

#### **Art. 24**

##### *Finalità delle Commissioni*

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire e sciogliere:
  - 1.1. **Commissioni di Studio** alle quali sono affidati i seguenti compiti:
    - a) **trattare argomenti** tecnico/scientifico di interesse per la professione, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dalle Commissioni previa comunicazione al Consiglio per il tramite dei Presidenti;
    - b) **proporre** al Consiglio eventi formativi per area tematica, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla realizzazione di convegni, per ciò che concerne la formazione ordinaria.
2. L'attività delle Commissioni è coordinata dai Consiglieri Delegati.
3. Il Consiglio può istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni o team di lavoro misti per la trattazione di argomenti di comune interesse.



## **Art. 25**

### *Compiti specifici del Presidente*

1. Il Presidente della Commissione, all'atto della definizione di ogni attività o evento, deve verificare l'eventuale possibile sinergia con altre Commissioni, anche appartenenti ad altra Area, e informarne previamente il Delegato che provvede ad interessare il Presidente della/e altra/e Commissione/i e/o il Delegato dell'altra Area al fine di verificare la possibilità di svolgere attività congiunte. In caso di possibile sinergia, i Delegati si riuniscono con i Presidenti delle Commissioni interessate per definire le linee guida dell'attività da implementare. In tal caso, i Presidenti si attivano con spirito di reciproca collaborazione per l'organizzazione congiunta del programma definito.

## **Art. 26**

### *Componenti*

1. I componenti delle Commissioni sono scelti tra coloro i quali hanno presentato la propria candidatura a partecipare alla commissione stessa e vengono nominati dai Delegati.

## **Art. 27**

### *Progetti e percorsi di specializzazione.*

1. Ogni Iscritto può proporre un tema ai Consiglieri delegati di area facendo una proposta di progetti e percorsi di specializzazione o di sviluppo di strumenti di lavoro utili per la categoria.
2. La proposta è predisposta dall'Iscritto al Consigliere delegato di Area che a sua volta andrà a sottoporla al Consiglio. La proposta deve contenere:
  - a) l'indicazione dei componenti del team di lavoro e al suo interno l'indicazione del; coordinatore dello stesso
  - b) l'argomento di lavoro;
  - c) il programma di lavoro;
  - d) la presumibile durata.
3. La proposta di istituzione del team di lavoro viene comunicata al Consiglio tramite il Delegato che ne sancisce la costituzione.
4. Il sito dell'Ordine rende nota l'istituzione del team e i relativi partecipanti originari ed indica il termine entro il quale gli Iscritti possono candidarsi a partecipare.
5. Il coordinatore raccoglie le candidature le sottopone al Delegato per la disamina delle stesse.
6. Il team si scioglie una volta portato a termine i lavori, fermo restando che la durata del medesimo è direttamente collegata alla durata del Consiglio

## **Capo II.B - Regolamento particolare delle Commissioni Istituzionali**

## **Art. 28**

### *Ambito di applicazione e finalità*

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico l'attività delle Commissioni Istituzionali alle quali è affidato il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine mediante le seguenti attività:
  - a) espressione di meri pareri consultivi (intendendosi per pareri consultivi ai soli fini del presente regolamento anche la formulazione di elementi di valutazione e la predisposizione di studi ed indagini) esclusivamente al Consiglio in quelle specifiche materie attinenti il funzionamento istituzionale dell'Ordine per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti alla Commissione dal Consiglio stesso;
  - b) trattazione di argomenti di carattere tecnico/scientifico sulle materie specifiche per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso convegni, eventi formativi, scritti o altre opere comunque denominate, previa comunicazione al Consiglio per il tramite del Presidente della Commissione;



- c) proposizione al Consiglio di eventi di formazione professionale continua, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo all'uopo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla cura di eventi formativi, per ciò che concerne la formazione professionale continua.
2. L'attività delle Commissioni è coordinata dai rispettivi Consiglieri Delegati.

*Autorizzazione al trattamento dei dati personali*

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, i componenti delle commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro o altro, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

☞ spazio per sottoscrizione previa integrale lettura e ad accettazione senza riserve:

